

TAVOLO SALUTE

Documento programmatico sulla violenza di genere

La violenza di genere, perpetrata con soprusi fisici, sessuali, psicologici ed economici, è stata riconosciuta in Italia, come in molti Paesi occidentali, quale una violazione del diritto all'integrità fisica e psicologica della donna.

I diritti fondamentali delle donne fanno parte inalienabilmente ed integralmente dei diritti universali della persona e qualsiasi atto di violenza rivolto contro il sesso femminile costituisce un'evidente violazione dei diritti inviolabili dell'uomo.

Ciò, non solo con riferimento agli ambiti della repressione e della tutela dell'ordine pubblico, ma in particolare con riguardo all'equilibrio sociale di genere che si misura concretamente nella tutela anche in ambiti privati e familiari della dignità fisica e psicologica della donna.

Il Comune di Milano, nel proprio **Statuto (art. 5, comma 4)**, sancisce che *“Il Comune attua specifiche azioni positive volte ad evitare le discriminazioni a carico delle donne ed a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno ed effettivo godimento da parte loro dei diritti di cittadinanza”*.

Anche il Programma dell'attuale Sindaco, nella parte dedicata alla “Città delle Donne” espressamente prevedeva come obiettivo primario la costituzione di parte civile dell'Ente Locale Comune nei procedimenti attinenti a tale materia, che appare davvero come un diritto/dovere del Comune di Milano per una migliore e più capillare tutela della libertà e della sicurezza dei suoi cittadini.

Così facendo il Comune di Milano ha normativamente trasformato interessi generici e diffusi di cittadini e cittadine in propri interessi specifici e in oggetto peculiare delle proprie attribuzioni e dei compiti istituzionali.

Il Comune è, pertanto, legittimato alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all'offesa, diretta e immediata, dello scopo sociale.

Non solo con espresso riferimento ai reati di violenza sessuale, ma anche con riguardo ad altre fattispecie penali (i.s. omicidio ex art. 575 c.p., tratta di persone ex art. 601 c.p., con riferimento soprattutto all'immigrazione clandestina, sequestro di persona ex art. 605 c.p., violenza privata ex art. 610 c.p., stalking ex art. 612 bis c.p., percosse e/o lesioni fisiche ex artt. 581 ss. c.p. e l'elenco non deve essere chiuso per quanto si argomenterà in seguito).

Infatti, ogni atto di violenza – perpetrato sia in ambito pubblico sia in ambito privato, sia con modalità cruenta sia con modalità più velate - come sopra descritto lede non solo la libertà morale e fisica della donna, ma anche il concreto interesse del Comune di preservare il territorio da tali deteriori fenomeni, avendo il Comune stesso posto la tutela di quel bene giuridico come proprio obiettivo primario.

E ciò, stante l'infiltrante fenomeno della violenza sulle donne come ricostruito dalle più recenti indagini sociologiche e criminologiche, non deve essere limitato all'aspetto di mera visibilità di ordine pubblico, ma analizzando il fenomeno nella sua interezza e peculiare complessità.

Disponibile a chiarire ulteriormente quanto sopra sintetizzato, i migliori saluti.

Ilaria Li Vigni
avvocata

Milano, 14 marzo 2012